



# Professione i. r.



Indirizzo Internet:  
<http://www.snadir.it>  
Posta elettronica:  
[snadir@snadir.it](mailto:snadir@snadir.it)

Mensile di attualità, cultura, informazione a cura dello  
**SNADIR - Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione**

Redazione - Amministrazione - Segreteria: via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG) - Tel. 0932/76.23.74 (2 linee r.a.) - Fax 0932/45.53.28  
Direttore responsabile: Rosario Cannizzaro - Iscr. Trib. Modica n.2/95 - Iscritto al R.O.C. n. 10467  
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - D. L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, Ragusa.

ANNO XVIII - N.5  
Maggio 2012



Il tavolo della presidenza

• L'IdR...alla ricerca di un suo riferimento, di una giustificazione...  
• «spiazzato»?...o chiamato in campo?

## MESSINA Convegno dei docenti di religione della Sicilia

**INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE E DIDATTICA PER COMPETENZE NELLA PRASSI E ORGANIZZAZIONE DELL'APPRENDIMENTO**

di Domenico Pisana (pag. 4)



Messina: i partecipanti al convegno

# 8

## Scuola e Società

Crediti, documento consiglio di classe, adozione libri di testo, scrutini finali: indicazioni legislative.

(pag. 8-12)

# L'IMPEGNO SINDACALE DELLO SNADIR E LA FORMAZIONE DEI SUOI QUADRI DIRIGENTI

# 1

## EDITORIALE



Procedimento d'infrazione alla Commissione Europea  
Ricorso per violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo alla Corte Europea di Strasburgo (CEDU)

di Orazio Ruscica

# 2

## ATTIVITÀ SINDACALE E TERRITORIO

**Rilevante la questione di legittimità costituzionale circa il blocco degli scatti retributivi**

di Ernesto Soccavo

# 7

## Scuola e Società

• La narrazione delle esperienze didattiche come fonte di analisi

di Enrico Vaglieri

# 3

**Prerogative e funzioni della componente sindacale nelle relazioni sindacali d'Istituto/2**

di Claudio Guidobaldi

## Spedizione

In abbonamento postale

## Direttore

Orazio Ruscica

## Direttore Responsabile

Rosario Cannizzaro

## Coordinamento redazionale e progettazione grafica

Domenico Pisana

## Hanno collaborato

Enrico Vaglieri, Ernesto Soccavo,  
Claudio Guidobaldi, Agostina Melucci,  
Giuseppe Cursio, Marino Bruno,  
Rosalba Carnevale.

## Direzione, Redazione, Amministrazione

Via Sacro Cuore, 87,  
97015 MODICA (RG)

Tel. 0932/762374

Fax 0932/455328

Internet: [www.snadir.it](http://www.snadir.it)

Posta elettronica: [snadir@snadir.it](mailto:snadir@snadir.it)

## SMS News

E' presente nel sito  
<http://www.snadir.it> un  
forum di registrazione  
dedicato agli iscritti  
Snadir per ricevere sul proprio  
cellulare le notizie più importanti



## Impaginazione e stampa

Soc. Coop. CDB - RAGUSA

Chiuso in tipografia il 15/05/2012



Associato all'USPI  
UNIONE  
STAMPA  
PERIODICA  
ITALIANA

## SOMMARIO

### EDITORIALE

- **Procedimento d'infrazione alla Commissione Europea – Ricorso per violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo alla Corte Europea di Strasburgo (CEDU), di Orazio Ruscica..... 1**

### ATTIVITÀ SINDACALE E TERRITORIO

- **Rilevante la questione di legittimità costituzionale circa il blocco degli scatti retributivi, di Ernesto Soccavo..... 2**
- **A Napoli il corso di formazione per le RSU..... 2**
- **Nota di chiarimento sull'anagrafe di professionalità docente. 2**

### RICERCA E FORMAZIONE

- **Prerogative e funzioni della componente sindacale nelle relazioni sindacali d'istituto/2, di Claudio Guidobaldi..... 3**
- **Irc e didattica per competenze nella prassi e organizzazione dell'apprendimento, di Domenico Pisana..... 4**
- **L'educatore educato. Tra cura di se e relazione con gli studenti, di Giuseppe Cursio..... 5**
- **Impegno comune per un Irc di qualità /2, di Marino Bruno..... 6**

### SCUOLA E SOCIETÀ

- **La narrazione delle esperienze didattiche come fonte di analisi/ 1, di Enrico Vaglieri..... 7**
- **Scrutini finali: il voto dell'insegnante di religione è determinante..... 8**
- **Crediti - documento consiglio di classe - adozioni libri religione cattolica - Scrutini finali - valutazione dell'irc e del comportamento - a.s. 2011/2012..... 9**

### ATTUALITÀ IDEE A CONFRONTO

- **Cultura religiosa, laicità e il loro incontrarsi nelle scuole /2, di Agostina Melucci..... 13**



## PROCEDIMENTO D'INFRAZIONE ALLA COMMISSIONE EUROPEA - RICORSO PER VIOLAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO ALLA CORTE EUROPEA DI STRASBURGO (CEDU)

di Orazio Ruscica\*

Le tre sentenze dei Tribunali di Trento, Milano e Teramo hanno riconosciuto agli insegnanti di religione precari – confermando precedenti ordinanze emesse per altri docenti – il diritto al risarcimento del danno dovuto alla reiterazione per oltre 36 mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato.

I giudici hanno quindi ammesso che l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, da parte della Pubblica Amministrazione, deve essere circoscritto nel tempo (36 mesi), oltre il quale il contratto deve essere convertito a tempo indeterminato in ossequio agli obblighi imposti dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE. Nel caso in cui la stessa Pubblica Amministrazione non proceda alla "riqualificazione dei contratti", dev'essere sanzionata con la condanna a risarcire il docente precario: ciò in quanto la predetta Direttiva considera la successione dei contratti a tempo determinato una forma di abuso in danno dei lavoratori.

Il sindacato SNADIR, facendo seguito alle innumerevoli iniziative sulla stabilizzazione dei precari avviate in diverse province, ritiene ormai maturo il tempo di intraprendere iniziative dirette agli organi di tutela della Comunità europea, attesa la grave e reiterata situazione di inadempienza da parte dello Stato italiano in materia di recepimento delle direttive comunitarie a riguardo.

Ciò anche in considerazione del fatto che l'aver ottenuto il riconoscimento del risarcimento del danno è, in via di principio, un traguardo molto importante, fermo restando il fatto che l'obiettivo principale rimane quello della riqualificazione dei contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Pertanto, i soli iscritti allo Snadir che lo volessero, potranno aderire alla presente iniziativa per attivare i seguenti ricorsi:

- Procedura d'infrazione alla Commissione europea, in materia degli obblighi imposti dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE, riguardante le tutele relative all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP, sul lavoro a tempo determinato ai fini della riqualificazione del contratto a termine e conseguente richiesta

di risarcimento del danno;

- Ricorso per violazione dell'art.6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo alla Corte europea di Strasburgo (CEDU), in caso sia intervenuta almeno una sentenza definitiva non passata in giudicato, in materia di ingerenza dello Stato italiano sui processi attraverso le sue giurisdizioni superiori (Corte costituzionale, Cassazione e Consiglio di Stato) e le norme interpretative con efficacia retroattiva, per impedire il rispetto degli obblighi imposti dalla citata direttiva comunitaria 1999/70/CE per la tutela del lavoro a tempo determinato e conseguente richiesta di risarcimento del danno.



Si ritiene opportuno adire ad entrambi gli organi potendo questi concorrere alla soluzione dell'incresciosa vicenda consumata in danno dei soli precari del pubblico impiego e della scuola in particolare.

Attesa la delicatezza e la complessità della vertenza, che riguarda migliaia di precari in Italia, sarà necessario preparare la dovuta documentazione ed inviarla urgen-

temente - entro e non oltre il 15 giugno 2012 - alla sede nazionale dello SNADIR (via del Castro Pretorio, 30 – 00185 ROMA) la quale, per tramite dell'Ufficio legale nazionale e degli avv.ti Tommaso de Grandis e Vincenzo De Michele, attiverà presso i menzionati organi giurisdizionali europei le suddette iniziative.

Possono aderire ai due ricorsi sopra specificati, gli incaricati annuali di religione che:

- hanno già presentato ricorso e che hanno avuto un pronunciamento del Giudice del lavoro o sono in attesa del pronunciamento del Giudice del lavoro,
- coloro che NON hanno presentato ricorso al Giudice del lavoro.

Coloro che intendessero procedere al predetto ricorso dovranno compilare un **Form** al seguente indirizzo [http://www.snadirfiles.eu/modulo\\_cedu/riciesta.php](http://www.snadirfiles.eu/modulo_cedu/riciesta.php) Alla conclusione delle compilazioni il sistema invierà in automatico le indicazioni, i documenti da stampare, firmare ed inviare alla sede nazionale dello SNADIR nazionale (via del Castro Pretorio, 30 – 00185 ROMA).

Orazio Ruscica



## RILEVANTE LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE CIRCA IL BLOCCO DEGLI SCATTI RETRIBUTIVI

di Ernesto Soccavo\*

**N**ell'estate del 2008 i lavoratori della scuola si sono visti "congelare" l'unico meccanismo di progressione economica contrattualmente definito.

Il blocco degli scatti di anzianità nella scuola, per gli anni 2010, 2011 e 2012, è il risultato dei tagli voluti da Tremonti: un emendamento alla legge consentì tuttavia di aprire la strada ad una successiva verifica per stabilire se, nel frattempo, si fossero determinate eventuali economie (in particolare quelle derivanti dal taglio dei posti di lavoro) che consentissero il recupero degli scatti maturati. Osservammo allora che gli aumenti stipendiali ai lavoratori non si possono attribuire a patto di "mettere in strada" altri lavoratori e tale rimane ancora oggi la nostra convinzione.

Nonostante il drastico taglio di posti e di risorse, solo per il 2010 la certificazione delle economie realizzate ha permesso il recupero degli scatti retributivi. Per gli anni 2011 e 2012 è tutto da verificare.

Senza una "certificazione delle risorse" da parte della Pubblica Amministrazione non risulta possibile mettere in pagamento gli scatti retributivi già maturati.

È necessario un decreto interministeriale che coinvolga le competenze del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Economia e Finanze in materia, senza il quale tutto resta fermo ed i lavoratori vedono allontanarsi il tempo del

Continua a pag. 12

## A NAPOLI IL CORSO DI FORMAZIONE PER LE RSU

**I**l 3 e 4 maggio a Napoli si è tenuto il corso di formazione per le RSU elette nelle liste della Federazione Gilda-Unams e appartenenti al nostro Sindacato. Più di 50 i colleghi eletti: per alcuni si è trattato di una conferma, altri sono alla loro prima esperienza. Come promesso nelle intense settimane che hanno preceduto le votazioni, lo Snadir ha attivato un percorso di formazione di cui Napoli è la prima significativa tappa. Il Corso ha avuto lo scopo di indicare gli elementi normativi e contrattuali che caratterizzano il ruolo delle RSU nella scuola statale italiana e, dall'altro lato, di aprire un confronto circa la variegata casistica delle situazioni che le RSU si ritro-

vano ad affrontare in sede di discussione della contrattazione decentrata e, in generale,



Gisella Bonanno, prof. Giovanni Palmese  
due relatori del corso

di tutela del personale della scuola. I materiali raccolti, e ciò che si aggiungerà succes-



sivamente, saranno resi disponibili a tutti i colleghi RSU attraverso il sito internet; inoltre, a loro supporto è stata appositamente attivata una rete di consulenza, che fa riferimento specifico ai colleghi relatori del Corso (Soccavo, Guidobaldi, Palmese, Bonanno). Pensiamo di essere partiti nella giusta direzione, ma soprattutto, come è stato sottolineato da diversi colleghi, è stata l'occasione per "sperimentare" la particolare condizione di "fare ed essere sindacato".

Rosalba Carnevale  
RSU presso I.C.  
"Molise Altissimo" - Carovilli (Is)

## NOTA DI CHIARIMENTO SULL'ANAGRAFE DI PROFESSIONALITÀ DOCENTE Verifica dei dati della sezione Anagrafica

**I**l Ministero dell'Istruzione, con Nota prot.2126 del 9 maggio 2012 ha precisato che - nel caso in cui nella schermata relativa ai "Dati Anagrafici" si dovessero riscontrare dati discordanti - è possibile rettificarli tramite gli Uffici Territoriali Provinciali (ex Uffici Scolastici Provinciali).

In particolare i docenti di religione di ruolo potrebbero trovare delle incongruenze tra la data riguardante la "Titolarità Attuale" e quella di "Servizio Attuale" che, in linea di massima, dovrebbero invece coincidere. Ad esempio: un docente di religione assunto il 1° settembre 2005 potrebbe ritrovarsi la data di "Titolarità Attuale" al 1/9/2005 e la data di "Servizio Attuale" al 1/9/2010. Tale difformità, qualora non sia avvenuto un trasferimento, dovrà essere segnalata dal docente alla propria Istituzione scolastica, la quale - dopo aver constatato l'errore (nell'esempio di cui sopra la data di "Servizio Attuale" dovrebbe essere anch'essa al 1/9/2005) - dovrà inviare entro l'8 giugno 2012 all'Ufficio Territoriale Provinciale (ex USP) la richiesta di rettifica.

Bisogna però tener presente che, qualora ci sia stata una retrodatazione giuridica, la data di "Titolarità Attuale" e quella di "Servizio Attuale" saranno necessariamente diverse. Ad esempio: un docente

di religione immesso in ruolo nel secondo contingente avrà la data di "Titolarità Attuale" al 1/9/2005 e quella di "Servizio Attuale" al 1/9/2006.

A questo proposito ricordiamo che i docenti di religione assunti con il primo contingente delle regioni Veneto, Umbria, Toscana, Molise, Basilicata, dovranno avere la data di "Titolarità Attuale" al 1/9/2004 e quella di "Servizio Attuale" al 1/9/2006; quelli delle rimanenti regioni, invece, la data di "Titolarità Attuale" al 1/9/2005 e quella di "Servizio Attuale" al 1/9/2005, cioè coincidenti.

Tutti docenti di religione immessi in ruolo con il secondo contingente avranno la data di "Titolarità Attuale" al 1/9/2005 e quella di "Servizio Attuale" al 1/9/2006. Quelli, infine, del terzo contingente avranno la data di "Titolarità Attuale" al 1/9/2007 e quella di "Servizio Attuale" al 1/9/2007, cioè coincidenti. Ribadiamo che, qualora il docente sia stato trasferito, questi dovrà avere la data di "Titolarità Attuale" secondo la data dell'immissione in ruolo del contingente di riferimento (vedi le indicazioni di cui sopra) e quella di "Servizio Attuale" al 1° settembre dell'anno in cui hanno iniziato ad insegnare nell'attuale sede di servizio.

Orazio Ruscica



## PREROGATIVE E FUNZIONI DELLA COMPONENTE SINDACALE NELLE RELAZIONI SINDACALI D'ISTITUTO/2

di Claudio Guidobaldi\*

### I diritti e le tutele sindacali a livello d'istituto

Permessi retribuiti delle RSU (artt. 8 e 9 CCNQ del 07.08.98)

L'entità dei permessi sindacali retribuiti spettanti alle RSU è pari a 30 minuti per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La RSU nel suo complesso, e non i singoli componenti, godono di permessi retribuiti quantificabili in mezz'ora a dipendente (es.: 60 unità di personale dipendente x 30 minuti=1800 minuti diviso 60 minuti=30 ore). I permessi attribuiti e la loro distribuzione tra i componenti è gestita autonomamente dalle RSU.

Un membro delle RSU può usufruire anche di questi tipi di permessi sindacali: 1) se è anche dirigente di un sindacato rappresentativo, permessi per l'attività sindacale richiesti dal sindacato (art.10 contratto collettivo nazionale quadro sui diritti sindacali 7 agosto 98); 2) se fa parte di organismi sindacali, permessi per le riunioni, anch'essi richiesti dal sindacato rappresentativo (art.11 contratto collettivo nazionale quadro sui diritti sindacali 7 agosto 98); 3) se è rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), 40 ore di permesso all'anno.

Assemblee (art. 2 CCNQ 07.08.98 - art. 8 CCNL) I dipendenti hanno diritto a 10 ore in ciascun anno scolastico per partecipare ad assemblee sindacali in orario di lavoro; le assemblee possono essere indette: a) dalle organizzazioni sindacali rappresentative; b) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti; c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative. In ogni scuola al massimo si possono tenere 2 assemblee al mese (art. 8, c 2). Le assemblee possono essere tenute per tutto il personale o solo per un'area del personale. Se l'assemblea è indetta per tutto il personale essa va collocata all'inizio o al termine delle attività didattiche (e questo vale anche se l'assemblea è indetta solo per il personale docente) (c. 4). Se l'assemblea è indetta solo per il personale ATA, essa può essere svolta anche nelle ore intermedie del servizio scolastico (art. 8, c.4).

Affissioni (art. 3 CCNQ 07.08.98) La RSU di ciascuna scuola, insieme ai Terminali Associativi della scuola e ai rappresentanti territoriali delle OO.SS., ha diritto di affiggere all'Albo Sindacale materiale sindacale informativo per i dipendenti della scuola. L'affissione non prevede autorizzazione da parte del D.S., anzi l'Amministrazione Scolastica ha il dovere di affiggere qualunque nota sindacale giunga a Scuola.

Uso dei locali (art. 4 CCNQ 07.08.98) Nelle istituzioni scolastiche ed educative con almeno 200 dipendenti le RSU hanno diritto all'uso di un idoneo locale per svolgere l'attività sindacale; in quelle con meno di 200 dipendenti le RSU hanno diritto ad usufruire, a richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

### Le tutele normative delle RSU e dei dirigenti sindacali

È bene tenere presenti le seguenti tutele a favore dei membri delle RSU e dei "terminali associativi" delle OO.SS.: a) i dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono sog-

getti alla subordinazione gerarchica (art.18, c. 6 del CCNQ del 07.08.98); b) il trasferimento in sede diversa del dirigente sindacale può essere disposto solo previo nulla-osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza (art.22 dello Statuto e art.18, c. 4 del CCNQ del 07.08.98). Per evitare che la tutela giuridica nei confronti dei dirigenti sindacali potesse essere utilizzata in circostanze che non avevano nulla a che vedere con i compiti propri dell'attività sindacale, il successivo CCNQ del 24.09.07 ha modificato l'art. 18 aggiungendo un c. 4 bis, disponendo che "il comma 4 non si applica nei casi in cui si debba procedere all'individuazione del personale soprannumerario, docente ed ATA, in conseguenza della rideterminazione dell'organico dell'istituzione scolastica o educativa. Non si applica, altresì, in tutti i casi nei quali l'assegnazione della sede sia stata disposta in applicazione di istituti che prevedono una permanenza annuale nella sede stessa." (art 5 CCNQ 07).

### ELEZIONI RSU 5-6-7 Marzo 2012



### La condotta antisindacale

I comportamenti persecutori e discriminatori nei confronti della RSU o del terminale associativo rientrano sicuramente nel comportamento antisindacale sanzionabile in base all'art.28 dello Statuto dei Lavoratori. L'iniziativa contro una condotta ritenuta lesiva dei diritti sindacali può essere assunta "su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse"(art. 28 Legge 300/70). Tuttavia, è bene precisare che una recente sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 6460 del 17-3-2009, rilevando una ridotta

estensione delle funzioni dei dirigenti scolastici rispetto a quelle dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali (artt. 16 e 25 D.lgs 165/01), afferma che nei giudizi proposti dalle OO.SS. per la repressione della condotta antisindacale l'unico soggetto legittimato a resistere in giudizio sia il Miur. In pratica, i DS pur essendo titolari dei rapporti sindacali nell'ambito della propria istituzione scolastica, non possono essere citati in giudizi in quanto rivestono un ruolo subordinato nell'ambito degli organi periferici della Pubblica amministrazione e la personalità giuridica riconosciuta alle scuole è limitata alla sfera organizzativa e didattica (Sentenza della Corte di Cassazione n. 20521 del 2008).

### Normativa di riferimento:

CCNQ 7/8/1998 - "Modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali"

ACQ 7/8/98 - Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale

CCNQ 24/09/2007 d'integrazione del CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali del 7 Agosto 1998

Nota Aran 27 Maggio 2004, prot. 4260 - Delegazione trattante e titolarità delle prerogative nei luoghi di lavoro

Art. 7 CCNL 2006-2009 - composizione delle delegazioni

Claudio Guidobaldi /Fine



Messina: Convegno regionale di aggiornamento dei docenti di religione della Sicilia

## IRC E DIDATTICA PER COMPETENZE NELLA PRASSI E ORGANIZZAZIONE DELL'APPRENDIMENTO

di Domenico Pisana\*

Quando parliamo di competenza che cosa intendiamo? Esiste una convergenza di intenti? Sicuramente c'è da dire che negli ultimi quindici anni questo termine nel mondo scolastico e formativo italiano è stato caratterizzato da una polisemia molto variegata. La questione è stata al centro del

ecc..., e nell'unitarietà sempre nuova e creativa agiscono affrontando il compito che è loro proprio". La persona agisce in modo competente proprio in quanto mette in gioco 'bene' questo intreccio e ne fa lo strumento risolutore dei suoi problemi, dei suoi compiti dei suoi progetti.

ha raggiunto in questi ultimi anni, portando avanti proposte finalizzate alla tutela della dignità della disciplina e dei docenti di religione.

Ad aprire i lavori, dopo il saluto della prof.ssa Giusi Parisi, segretario regionale dello Snadir di Messina, è stato il Direttore del Convegno prof.



Da sx: prof. R. Di Nubila,  
prof. D. Pisana



I partecipanti al Convir

Convegno regionale di aggiornamento dei docenti di religione della Sicilia, che si è tenuto a fine aprile a Messina presso il palazzo della Cultura "Antonello da Messina", sul tema:

"Insegnamento della religione e didattica per competenze nella prassi e nell'organizzazione dell'apprendimento. E' stato il prof. Renato Di Nubila, ordinario di metodologia della formazione nell'Università di Padova, ad intrattenere, con una brillante comunicazione e profondità di contenuti, i 120 docenti provenienti da tutte le parti dell'isola, e ad approfondire tutti gli aspetti legati alla didattica per competenze nel quadro di una metodologia attiva e laboratoriale "dove la competenza diventa un "pensiero in azione", e dove - ha evidenziato il relatore - "la didattica riesce a far sì che gli studenti tengano strettamente unito ciò che sanno, ciò che hanno imparato a fare, intuizioni, percezioni, motivazioni, capacità relazionali, comunicative, di ascolto

Unitarietà e integralità dell'apprendimento rappresentano dunque la chiave di volta di un'educazione che ha come fine la crescita della *persona umana* e della sua competenza personale, competenza che si manifesta *in itinere* e *a posteriori* e che rivela i suoi modi di essere nell'affrontare situazioni e problemi, sia in campo scolastico, sia nella vita fuori dalla scuola.

Il Convir ha posto anche l'accento sulle ultime questioni giuridiche relative ai docenti di religione. E' stato il prof. Orazio Ruscica, segretario nazionale dello Snadir e presidente dell'ADR, a puntare l'attenzione sulla situazione dei precari, facendo riferimento alle recenti sentenze di Milano, Trento e Teramo e alle iniziative che lo Snadir ha intenzione di intraprendere per tutelare gli idr. Il prof. Ruscica ha altresì sottolineato i risultati che il sindacato

Domenico Pisana, che ha evidenziato come l'intento dell'iniziativa di aggiornamento, nel quadro delle Nuove Indicazioni CEI-MIUR per l'IRC, sia stato quello di fornire ai docenti strumenti di approfondimento per affrontare le sfide educative che attraversano la scuola, puntando su due obiettivi: la didattica per competenze finalizzata al coinvolgimento interattivo degli studenti e a dare risposte educative nel quadro dei contenuti dell'IRC previsti dalle Nuove Indicazioni Ministeriali; la proposizione di percorsi didattici laboratoriali che puntino sulla relazione docente-alunno e sull'educazione all'ascolto come strategie per un insegnamento della religione che possa favorire abilità e competenze nella prassi e organizzazione dell'apprendimento.



Prof. O. Ruscica

Domenico Pisana



## L'EDUCATORE EDUCATO. TRA CURA DI SE E RELAZIONE CON GLI STUDENTI

di Giuseppe Cursio\*

### 1. Orizzonte di senso

L'orizzonte esistenziale entro il quale provo a muovermi è la categoria cura educativa inserita nella dinamica della pedagogia del dono. Lo specifico della nostra professionalità docente potrebbe essere esplorato con il paradigma del dono. Farsi carico di se, prendersi cura è donarsi del tempo che facciamo a noi stessi, un dono del tempo che facciamo agli altri. Noi docenti siamo chiamati a pensare ad una società che prenda in seria considerazione l'importanza della cooperazione tra le persone per progettare interventi nelle nostre scuole che hanno lo scopo di risvegliare la domanda esistenziale delle singole persone in modo tale che ognuno riscopra il suo personale progetto di vita. L'aspirazione alla completezza e all'integrazione dell'essere umano la intuiamo attraverso l'esperienza del sentire desideri non compiuti.

Si nasce gravati da un compito: dare forma al proprio tempo, ossia disegnare di senso i tempi dell'esistere.<sup>1</sup>

Disegnare, cioè, il tempo che viviamo nelle nostre classi connotato talvolta dall'attesa della campanella (ma quando finisce l'ora) oppure dal dimenticare tale suono perché presi nell'anima dal lavoro che facciamo con i nostri ragazzi.

### 2. Cura come scelta di autoformarsi in alterità-relazionalità

Che cosa significa cura educativa? Da dove nasce la motivazione a formare noi stessi in relazione all'altro?

La cura entra in un discorso - dice Rita Fadda parlando di Jonas - che ha per oggetto la possibilità di fondare un'etica della responsabilità nei confronti delle generazioni future, in un mondo dominato dalla scienza e dalla tecnica.<sup>2</sup>

Se scegliamo di vivere questa esperienza ci renderemo conto che essa coinvolge tutta la nostra persona, compresa la sfera delle emozioni e dei sentimenti. Luigina Mortari, Docente di Epistemologia della ricerca pedagogica all'Università di Verona, chiama questo aspetto "il sentire nella cura". In questo senso il docente che realizza il processo educativo come cura, dovrà primariamente lavorare su se stesso, cioè avere in primo luogo cura di sé. Quali i processi principali di questa esperienza formativa di "cura educativa"? *Prepararsi al dono. Sentirsi dono. Accogliere il dono! Accogliere l'esperienza dell'alterità, della relazione con gli altri come dono.*

**a. Prepararsi al dono. Accogliendo le delusioni segno dell'adulità intesa come una modalità di ripatteggiare quello che siamo stati.**

In ogni relazione di cura, c'è un profondo coinvolgimento personale, emotivo e un forte investimento di energie interiori. Dobbiamo tener conto anche che il senso di fatica può prendere il sopravvento, può verificarsi una specie di emorragia d'essere, un esaurimento di sé, un consumo eccessivo di se stessi, delle forme di impoverimento e indebolimento

personale, fino al fenomeno del **burnout**,<sup>3</sup> che letteralmente significa "bruciato fuori" e indica una sindrome complessa caratterizzata dalla caduta emozionale nell'esercizio della professione, da un rapporto interpersonale sempre più spersonalizzato e dalla percezione di una ridotta realizzazione di sé.

**b. Sentirsi dono: imparare a praticare la dedizione. Verso una biografia della fragilità.**

Nel momento della delusione, un volto accogliente e silenzioso può guardare tratti del nostro volto che noi, imbrigliati nella paura, non riusciamo a vedere. Accogliere il tempo per se come dono, darsi tempo, regalare tempo agli altri questo sembra possa avvenire all'interno dell'esperienza dell'autoformazione di reciprocità: il volto degli altri aiuta a guardare il mio volto. A quale prezzo? Quale cammino? Dice C. G. Young: "Ci si può lasciar sfuggire non soltanto la propria felicità, ma anche la propria colpa, senza la quale un uomo, non raggiungerà mai la propria totalità"....

Essere disposti a vedere prima il proprio mondo interno lavorando per non proiettare i nostri nodi irrisolti sugli altri colleghi. Ognuno di noi ha la valigetta delle proprie disattenzioni. Occorre amare ed accogliere in noi, le disattenzioni degli altri.

**c. Accogliere il dono. Costruire biografie dell'annuncio: costruire comunità di persone che condividono buone prassi educative**

Quando scegliamo l'autoformazione - e lo scegliamo all'interno di un laboratorio di formazione permanente - ci mettiamo nella condizione di lasciarci guardare da altri: le loro riflessioni, il loro incoraggiamento, la sintonia emozionale che si crea, la gestione dei conflitti che si condividono; tutto questo sembra che ri-accenda, l'interesse, la curiosità, la motivazione per dare senso e tessere di senso il tempo e ci accorgiamo lentamente insieme, del dono del tempo. Il tempo che l'altro dedica a me per ascoltarmi, il tempo che l'altro dedica a me per leggere un mio lavoro didattico. E' necessario:

- Darsi un tempo per parlare senza difese, senza pretese, senza offese
- Darsi il tempo nella professione per creare "comunità di apprendimento"
- Darsi un tempo per...viversi l'ozio
- Darsi un tempo per...elaborare il lutto...favorire il passaggio dall'illusione alla delusione e da questa alla dedizione.

Giuseppe Cursio

<sup>1</sup> Luigina Mortari, *Aver cura di se*, Mondadori, Milano 2009, p.1

<sup>2</sup> Rita Fadda, *Sentieri della formazione, la formazione umana tra azione ed evento*, Armando, Roma 2002.

<sup>3</sup> Cfr. G. CURSIO, *No stress. Strumenti per la prevenzione del burnout degli Idr*, SEI, Torino 2007.



*Convegno nazionale dei Direttori e Responsabili diocesani e regionali dell'IRC, dei Presidi delle Facoltà Teologiche e dei Direttori degli Istituti di Scienze Religiose*

## IMPEGNO COMUNE PER UN IRC DI QUALITÀ' /2

*di Marino Bruno*

Il Convegno nazionale dei Direttori e Responsabili diocesani e regionali dell'IRC, dei Presidi delle Facoltà Teologiche e dei Direttori degli Istituti di Scienze Religiose, svoltosi a Roma nell'aprile scorso, ha fatto registrare, oltre agli interventi molto qualificati di cui abbiamo parlato nel numero precedente della rivista, altri aspetti interessanti sul piano dei contenuti e delle problematiche evidenziate.

E' stato Mons. Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara e presidente del comitato per gli studi superiori di teologia e di scienze religiose, a sottolineare che danneggiare la qualità dell'idr è un fatto che non ci si può permettere. Occorrono tre soglie di competenza: biblica, dogmatica, culturale. E' necessaria la competenza didattica e la referenza ecclesiale; sono altresì importanti le competenze didattiche e le competenze relazionali perché non sempre i buoni pedagogisti sono buoni educatori; le caratteristiche psicologiche, la collaborazione con i docenti, il senso ecclesiale, che non si può ridurre a pura ortodossia, ma deve considerare l'essere concretamente inserito nella vitalità nella comunità cristiana.

Il work shop ha evidenziato la necessità di conoscere le attitudini degli insegnanti mentre sono ancora studenti, l'esigenza di evitare il rischio che le facoltà siano fabbriche di insegnanti e gli uffici scolastici semplici uffici di collocamento, l'importanza del tirocinio, trovando modalità comuni in tutto il territorio italiano. Mons. Brambilla ha altresì sottolineato sia la necessità di rinnovare le competenze filosofiche e teologiche in base alle esigenze culturali del momento, per cui gli Istituti dovrebbero coinvolgere di più le associazioni laiche, sia l'urgenza di collaborare nei flussi di personale da una diocesi all'altra, irrobustendo l'identità personale del docente come persona mandata dalla comunità ecclesiale. Oggi la gran parte di agen-

zie di formazione si avvale di progetti europei, e vincere un progetto europeo è stimolante. Ci sono persone che non hanno i contenuti culturali sufficienti, persone che hanno i contenuti, ma non la parte pedagogica. Avere una buona preparazione teologica significa anche sapere insegnare?

A riguardo occorre valorizzare l'urgenza di unificare i criteri per riconoscere l'idoneità all'insegnamento della religione, per favorire al massimo la collaborazione fra uffici Educazione e Scuola e istituti di Scienze religiose, con la consapevolezza che il tirocinio non è sufficiente da solo per la formazione dei docenti; gli Issr non hanno solo la finalità di preparare insegnanti di religione, ma anche di preparare percorsi per altre finalità - ad esempio di tipo pastorale - per cui anche i tirocini possono essere pensati non solo per la didattica, ma anche per altre finalità pastorali di vario tipo. E necessaria un'attenta verifica della serietà con cui si danno i titoli accademici, perché la scuola rappresenta un luogo pubblico per eccellenza, luogo dove si parla della fede.

Ha concluso i lavori del Convegno il Prof. Andrea Toniolo, il quale ha precisato l'importanza di un "sistema integrato di studi ecclesiastici", per una spendibilità dei titoli accademici; è necessario passare dall'equipollenza - che riguardava gli studi di teologia e biblici, per cui il resto era a margine - ad altri titoli di studi. Per sviluppare il marchio di qualità dei titoli accademici i presidi delle facoltà ecclesiastiche hanno preso contatto con l'agenzia che ne verifica la qualità, ma l'impegno dell'agenzia era tutto - in questi ultimi tempi - per la valutazione ed il riconoscimento dei titoli delle facoltà ecclesiastiche francesi, su invito del Presidente della Repubblica. L'Italia è stata sorpassata dal "Paese più laico" per eccellenza.

**2/ Fine**


**Marino Bruno**



*Mons. Franco Giulio Brambilla*



*Sac. prof. Andrea Toniolo*



## LA NARRAZIONE DELLE ESPERIENZE DIDATTICHE COME FONTE DI ANALISI/ 1

*I contributi alla metodologia della ricerca educativa su aspetti qualitativi che vengono dal recente filone di indagine della narrative inquiry. Le tre "S" della situazione didattica*

*di Enrico Vaglieri\**

La condivisione delle esperienze è una risorsa potente per chi si occupa di istruzione ed è diventata un luogo di ricerca anche a livello scientifico.

Secondo gli studi più recenti (Cavalli, Mortari), la sfida più grande con la quale si confrontano gli insegnanti non è tanto la padronanza dei saperi disciplinari, quanto saper declinare insieme l'attenzione ai *saperi* e l'attenzione agli *allievi*, curando la dimensione relazionale: queste sono le tre "S" che un insegnante deve tenere presenti: Sapere, Soggetti per arrivare al Successo.

I filoni più recenti della metodologia della ricerca educativa hanno utilizzato un metodo analogo a quello della ricerca empirica su dati quantitativi (che usa formule statistiche e ragiona in termini di probabilità), attraverso la *narrative enquiry* (Clandinin). Essa parte dal presupposto che le testimonianze degli insegnanti assumano un valore conoscitivo molto importante e quindi vanno sollecitate, raccolte e analizzate, così che si può arrivare ai temi e alle categorie che emergono dai testi stessi. Ciò è il parallelo dell'atteggiamento di valorizzare l'esperienza degli allievi, per permettere loro di trovare senso in quello che si fa a scuola, coltivare varie forme di pensiero e il senso di essere comunità.

Un ricercatore di Verona, Giuseppe Tacconi, ha eseguito una ricerca presso istituti di formazione professionale molto interessante: *La didattica al lavoro. Analisi delle pratiche educative nell'istruzione e formazione professionale*, FrancoAngeli 2011. In un altro articolo, disponibile on line, *Dentro la pratica. La concomitante attenzione ai saperi disciplinari e al successo formativo degli allievi nel racconto di alcuni insegnanti-scrittori*, Rassegna CNOS 2/2010, Tacconi utilizza questo metodo della ricerca sulle narrazioni come ricerca empirica, ma di tipo qualitativo, e si basa sui testi raccolti direttamente sul campo, racconti orali o produzioni scritte degli insegnanti. In particolare considera le narrazioni degli insegnanti-scrittori che sono quasi un genere letterario a sé, quali Frank MacKurt, Daniel Pennac, Eraldo Affinati, Marco Lodoli, Sandro Onofri e Domenico Starnone. Il focus della ricerca e dell'analisi è sulle *pratiche* ovvero trovare una via d'accesso alla profondità dell'atto di insegnare, che è frutto di continui intrecci tra pensieri ed emozioni e continue interazioni tra saperi e soggetti.

Il metodo della *narrative enquiry* si basa su passaggi rigorosi: una lettura attenta di tutti i testi; continue, incessanti riletture alimentate da un fondamentale fiducia delle storie raccontate; l'individuazione di unità significative di testo in ordine al tema della pratica di insegnamento; quindi l'attribuzione di etichette alle unità significative; l'analisi dell'insieme delle etichette parallelamente a un continuo riandare ai testi.

Così, lentamente, emergono dei temi trasversali ed è possibile

l'ascolto di alcuni elementi rispetto ai quali le parole degli scrittori fanno eco tra loro, lasciando trasparire caratteristiche estesamente evidenti nell'atto di insegnare. Il passaggio finale è la stesura di un *report* con il tentativo di trovare parole per *dire* le pratiche narrate. Questo metodo consente di restituire un sapere *estratto* dalla narrazione delle pratiche didattiche che sembra più ricco di ogni sapere *astratto* sull'insegnamento.

Analizzo alcuni dei risultati che l'autore ci offre.

- 1 Far trovare senso in ciò che si fa
- 2 Intercettare le storie
- 3 Rendere credibile il sapere
- 4 Alimentare la voglia di cercare
- 5 Assecondare l'unità dei percorsi
- 6 Ostinarsi a ripescare

Una questione importante è *trovare senso*, perché i saperi che passano nella scuola possono essere spenti, disinnescati e la vita vera sta sempre altrove: "Tutto rimane chiuso dentro un foglio protocollo, tutto muore nella pancia di un registro" (Lodoli). E' importante non separare il *rito* dal *senso*, per riuscire a far collegare i saperi a qualcosa di fisico e vitale: "Ho impiegato una buona metà della vita a fabbricare per i miei allievi esperienze di studio lontane da quelle di quando andavo a scuola" (Starnone).

Il senso si incarna in particolare nella relazione che si instaura tra l'insegnante e gli allievi, e perché diventi capace di attivare il desiderio di apprendere bisogna saper intercettare le storie di racconti, dare attenzione: "Ogni giorno il professore a davanti a sé un'antologia vivente di narrazioni che si aggiornano di continuo e che chiedono attenzione" (Lodoli). A questo serve la condivisione in momenti informali; il piacere di insegnare è legato proprio a quei momenti di intensa e profonda condivisione in cui i ragazzi si svelano.

"I grandi temi faticano ad entrare a scuola: l'apocalisse ambientale, la guerra in Iraq, la globalizzazione sono faccende che finiscono nei temi in classe, ma non mi pare che facciano veramente breccia nella cittadella delle preoccupazioni dei ragazzi" (Lodoli).

Se però è l'insegnante con la propria vita a testimoniare una relazione viva con il sapere, qualche possibilità c'è che esso diventi testimoniale e assuma sapore e si carichi di una particolare energia. I ragazzi percepiscono solo l'energia che sta nelle cose, nelle scelte, nella vita; il sapere è credibile quando si offre libero da vincoli e ossessioni valutative, ma ciò richiede all'insegnante un faticoso lavoro su di sé, un corpo a corpo continuo con il sapere stesso con slanci e momenti di stasi./Fine prima parte

*Enrico Vaglieri*

## SCRUTINI FINALI: il voto dell'insegnante di religione è determinante Avviso affinché non sia discriminato il suo voto

Ogni insegnante di religione in sede di scrutinio si ricordi che, l'art. 309 del Testo Unico sulla scuola (D.Lgs. n.297/194) gli riconosce gli stessi diritti e doveri degli altri docenti. Egli partecipa alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica: per questi ultimi, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.

E' utile ricordare che:

1. la valutazione dell'Insegnamento della Religione Cattolica va trascritta nel registro generale, sul pagellino e sui prospetti da affiggere all'albo di istituto (art.4 legge 5 giugno 1930, n.824; C.M. 117/1930; C.M. 11/1987; C.M. 156/1987).

2. La mancata partecipazione dei docenti di R.C. agli scrutini degli alunni che si sono avvalsi dell'IRC invalida gli scrutini (artt.1-3-31-40 dell'O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall'O.M. n.117 del 22 marzo 1996, dall'O.M. n.266 del 21 aprile 1997, dall'O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall'O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall'O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dall'O.M. 126/00, dall'O.M. n.90 del 21 maggio 2001; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007; O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; O.M. n.40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009; **artt. 2 e 4 del DPR n.122 del 22 giugno 2009**).

3. L'esclusione del voto dei docenti di religione (alcuni capi d'istituto "illuminati" non fanno neppure votare i docenti di religione) dà luogo alla invalidità degli scrutini (**art. 2, comma 1 e art. 4, comma 1 del DPR n.122 del 22 giugno 2009**).

Qualora, in sede di scrutinio finale, vi sia una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il docente di religione deve far inserire a verbale il proprio giudizio motivato e far conteggiare il proprio voto ai fini della costituzione della maggioranza.

Il giudizio formulato dall'insegnante di religione deve esprimere "la valutazione positiva o negativa del grado di preparazione di ciascun candidato, con riguardo al profitto e, quindi, agli obiettivi didattici e formativi previsti dai programmi, al comportamento (inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo), alla capacità e alle attitudini" (comma 3, art.40 dell'O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall'O.M. n.266 del 21 aprile 1997, dall'O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall'O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall'O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dall'O.M. 126/00, dall'O.M. n.90 del 21 maggio 2001, dall'O.M. n.56/2002, O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007; O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008;

O.M. n.40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009).

Per comodità riportiamo un esempio di nota che, durante gli scrutini, i colleghi, nel caso di deliberazioni da adottarsi a maggioranza, potranno inserire nel verbale.

*"L'alunno/a ..... ha tratto dal percorso formativo un profitto complessivo ..... (inserire tutto il giudizio positivo o negativo), egli infatti ha seguito le attività didattiche in maniera ..... , ha evidenziato un interesse ..... e capacità ..... Il presente giudizio, inserito a verbale ai sensi del D.P.R. 202/90, è valido a tutti gli effetti giuridici per la determinazione dell'ammissione (o non ammissione) dell'alunno/a ..... alla classe ..... (o agli esami di licenza media / qualifica / stato), come previsto dall'art.7 della legge n.824/1930, dal D.P.R. n.751 del 16/12/1985, dalla C.M. n.316 del 28/10/1987, capo IV, dal citato D.P.R. 202/90, dal D.P.R. 417/74 e dall'art.31 dell'O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall'O.M. n.117 del 22 marzo 1996, dall'O.M. n.266 del 21 aprile 1997, dall'O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall'O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot. 3111, dall'O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dall'O.M. n.26 prot. 2578 del 15 marzo 2007, dalla sentenza n.5 del 5/1/1994 del TAR - Puglia sez. Lecce, dall'ordinanza n.2307/95 del 19/09/1995 del Tar - Sicilia sez. Catania, dall'ordinanza n.130/96 del 14/02/1996 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, dalla sentenza TAR - Veneto n.2466 del 11/12/1998, dalla sentenza n.1089 del 20/12/1999 del Tar - Toscana, dall'O.M. 126/00, dall'O.M. n.90/2001 e dall'O.M. 56/2002, dall'O.M. n.40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009, **art. 2, comma 1 e art. 4, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009**, dalla Sentenza TAR - Lazio n.33433 del 15 novembre 2010".*

Nel caso che dopo tale dichiarazione il capo d'istituto o qualche collega insista per non far valere il voto dei docenti di religione aggiungete alla precedente nota: "Poiché si insiste a non voler tener conto della validità giuridica del voto espresso dal docente di religione in questo consiglio della classe ..... del .....(data), ore....., DICHIARO che, per palese violazione delle norme citate, l'ammissione (o non ammissione) dell'alunno/a ..... alla classe ..... (o agli esami di licenza media / qualifica / stato) è da ritenersi nulla. Dichiaro, inoltre, che mi riservo di impugnare il presente atto del consiglio di classe nelle sedi competenti per vizio di legittimità".

In quest'ultimo caso i colleghi, dopo aver fatto inserire a verbale il suddetto giudizio, sono invitati a segnalarcene tempestivamente la mancata valutazione del voto per provvedere a inoltrare ricorso alle sedi competenti.

La Redazione

### Dichiarazione da inserire a verbale qualora NON venga considerato l'Irc nel credito scolastico

Poiché in questo collegio docenti/consiglio di classe del..... si insiste a non volere tenere conto della valutazione per l'interesse e il profitto - dimostrati da chi ha frequentato l'insegnamento della religione cattolica - nell'attribuzione del credito scolastico, e ciò in violazione dell'art.6, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009, dell'art. 8, comma 12 dell'O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, della Sentenza n.7324 del Consiglio di Stato del 7 maggio 2010, della Sentenza n.33433 del TAR Lazio del 15 novembre 2010, dall'art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011 e **dall'art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012**; ribadendo che - in sede di scrutinio finale - l'insegnamento della religione cattolica concorre all'attribuzione, nell'ambito della banda di oscillazione, del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, in relazione all'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento e il profitto che ne ha tratto (art. 6, comma 3 del D.P.R. n. 122/2009),

#### DICHIARO

LA NULLITA' dell'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO NEL PRESENTE SCRUTINIO, riservandomi di impugnarlo nelle sedi competenti per vizio di legittimità.

- TAR Lazio - Sez. Terza Bis - Sent. n.33433 del 15 novembre 2010 - Il voto degli insegnanti di religione è "determinante" in sede di scrutinio finale - L'Insegnamento della religione concorre all'attribuzione del credito scolastico
- Tar Toscana - Sent. 5528 del 3 novembre 2005 - La decisione del CdC adottata senza il voto determinate dell'IdR è illegittima
- TAR VENETO-Sentenza n. 2829/05 del 10-2-2005. L'insegnante di religione deve partecipare alla votazione in sede di scrutinio e il suo voto vale
- Consiglio di stato, Ordinanza cautelare, n. 5822 in data 3 dicembre 2004. Non ritiene che il voto del docente di religione perda ogni rilevanza ai fini della votazione finale
- TAR TRENTO - Sentenza del 27 ottobre 2000, pubblicata il 21-12-2000. L'IdR rientra a pieno titolo fra i componenti del Consiglio di classe, con voto equivalente a quello degli altri docenti
- TAR Lombardia - Sentenza del 7 maggio 1999 n. 3064. E' illegittima l'omessa considerazione dell'insegnante di religione ai fini del computo per la determinazione della maggioranza
- Tar Toscana - Sent. 1089 del 10 dicembre 1998 - La decisione del CdC adottata senza il voto determinate dell'IdR è illegittima
- CGA SICILIA, Ordinanza n. 130 del 14 febbraio 1996. Respinta l'istanza di sospensiva. Nello scrutinio finale il voto dell'IdR vale
- TAR SICILIA, Sezione Catania, Ordinanza n.2304 del 19 settembre 1995. Il voto dell'insegnante di religione deve essere conteggiato ai fini della determinazione della maggioranza
- TAR PUGLIA-LECCE-Sezione I Sentenza n.5 del 5 gennaio 1994. In sede di esami e scrutini il voto del docente di religione, ove determinante, ha carattere decisionale e costitutivo della maggioranza

## CREDITI - DOCUMENTO CONSIGLIO DI CLASSE - ADOZIONI LIBRI RELIGIONE CATTOLICA SCRUTINI FINALI - VALUTAZIONE DELL'IRC E DEL COMPORTAMENTO - a.s. 2011/2012

### I crediti

I "crediti" che possono essere riconosciuti agli alunni al termine dell'anno scolastico sono: crediti formativi e crediti scolastici.

I crediti formativi scaturiscono da esperienze "acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società umana legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale ..." (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).

Tali esperienze devono essere documentate e coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso cui si riferisce l'esame.

Il credito scolastico (D.P.R. 23 luglio 1998 n.286; **D.M. n.42 del 22 maggio 2007, D.M. n.99 del 16 dicembre 2009**), invece, consiste in un punteggio (massimo di 25 punti) attribuito a ciascun candidato. Esso scaturisce dalle votazioni assegnate per le singole discipline, utilizzando l'intera scala decimale di valutazione (**O.M. n. 128 del 14 maggio 1999; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007, art.8, comma 13 O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009; art.8 dell'O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012**), ed entra a far parte del voto finale complessivo d'esame.

Occorre tener presente che ai sensi del **D.M. n.99 del 16 dicembre 2009** sono state modificate le tabelle per l'attribuzione del credito scolastico. Nell'anno scolastico 2009/2010, la nuova ripartizione dei punteggi si applica nei confronti degli studenti frequentanti il terzo anno. Nell'anno scolastico 2010/2011, l'applicazione si estenderà agli studenti della penultima classe. Infine, nell'anno scolastico 2011/2012 riguarderà anche quelli dell'ultima classe (**comma 1, art. 8 dell'O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012**).

La commissione di esame, all'unanimità, può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni e che:

a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323;

b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.

Con specifico riferimento al credito scolastico, l'insegnamento della religione cattolica si colloca in modo particolare per due motivi (**art. 3 n.1 O.M. n.128/1999; art. 8, comma 13 dell'O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007, art.8, comma 13 O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009; art.6, comma 3 DPR n.122 del 22 giugno 2009; art. 8, comma 12 dell'O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012**): il primo è dato dalla valutazione, che, per tale insegnamento, è espressa da un giudizio e non dà un voto numerico

(**art.2, comma 4 e art. 4, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009**), con la conseguente difficoltà (ma, ovviamente, non impossibilità) ad inserirlo nel calcolo della media matematica; il secondo motivo si evidenzia nella stessa redazione **dell'art. 3 dell'O.M. n.128/1999, dell'art.8 dell'O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007, dell'art.8 dell'O.M. n.10 prot. 2724 del 30 marzo 2008, dell'art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009, dell'art. 6, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009 e dell'art. 8, comma 12 dell'O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012**) nella quale si sceglie di staccare la questione insegnamento della religione dall'insieme delle altre discipline, specificandone la funzione valutativa nel successivo punto n.2. **dell'art. 3 dell'O.M. n.128/1999, al punto 13 dell'art.8 dell'O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007, al punto 13 dell'art.8 dell'O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008, all'art. 8, comma 14 dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009, all'art. 8, comma 12 dell'O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010 e art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012**).



Dalla lettura del **comma 3 dell'art.6 del DPR n.122 del 22 giugno 2009, dall'art. 8, comma 12 dell'O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010**, dall'art. 8 dell'O.M. n.40 prot.3145 del 6 maggio 2011 e, **art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012** si deduce la volontà dell'amministrazione scolastica di affermare un principio generale circa l'insegnamento della religione cattolica: quello della sua partecipazione a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe.

Si tratta di una affermazione di ampia portata, in quanto, enunciato come principio generale, concorre a spazzare via ogni residuo dubbio circa il diritto-dovere degli insegnanti di religione cattolica di votare nelle deliberazioni del consiglio di classe. La precedente, ambigua, specificazione la quale prevede che nelle deliberazioni da adottarsi a maggioranza, qualora tale voto risulti determinante, esso diventa un giudizio motivato da riportare a verbale (Art. 25), è stata ampiamente chiarita dalle diverse sentenze dei TAR. Infatti il voto dell'insegnante di religione "ove determinante si trasforma in giudizio motivato ma senza perciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza." (vedi la **sentenza del TAR Toscana n. 1089 del 10 dicembre 1998**).

Riepilogando:

- tutte le discipline (quelle che utilizzano il voto espresso in valore numerico) concorrono alla definizione del credito scolastico ed alla individuazione della banda di oscillazione.

- anche l'insegnamento della religione cattolica (a pieno titolo) concorre alla definizione del credito scolastico, ma non contribuisce alla determinazione della media dei voti, in quanto la valutazione, per questo insegnamento è espressa attraverso un giudizio.

Il punto centrale della questione lo rileviamo dalla lettura del punto n. 3 dello stesso **art. 3 dell'O.M. n.128/1999**, dal punto 14 **dell'art.8 dell'O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007**, dal punto 14 **dell'art.8 dell'O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008**, dal **comma 14 dell'art. 8 dell'O.M. n. 40 prot. 3744**

dell'8 aprile 2009, dall'art.6, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009, dall'art. 8, comma 12 dell'O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, dall'art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011 e , art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012). L'Insegnamento della religione cattolica concorre alla determinazione del credito scolastico, influenzando, con il proprio giudizio, la misura del credito tra i due o tre valori posti nella banda di oscillazione. Un esempio: la media dei voti espressi dalle discipline (quelle col voto numerico, quindi escluso l'insegnamento della religione cattolica) dà come risultato 6 e colloca l'alunno in una banda di oscillazione (per l'ultimo anno) che va da 4 a 5 (il credito scolastico).

**Quali sono gli elementi che determinano la scelta tra un credito minore o maggiore all'interno della banda di oscillazione ?**

Sono:

a - valutazione formulata dal docente di religione (attività alternativa ovvero altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima).

b - assiduità della frequenza scolastica.

c - interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (vale per tutte le discipline, anche per l'Insegnamento della religione cattolica).

d - partecipazione alle attività complementari ed integrative.

e - eventuali crediti formativi documentati.

L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno spetta a tutti i docenti componenti il consiglio di classe: essa va deliberata e verbalizzata (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 8 n.6; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007, art.8, punto 6; O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008, art. 8, punto 6; comma 6 dell'art.8 dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009; comma 6 dell'art. 8 dell'O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, comma 6 art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012).

Da questo quadro emerge lo spazio dell'insegnamento della religione cattolica nell'ambito dell'attribuzione del credito scolastico, ma non riveste minore importanza la questione dei crediti formativi. Negli spazi extrascolastici i docenti hanno, infatti, la possibilità di proporre un progetto educativo religioso (da attuare anche su reti di scuole), che si può attuare attraverso esperienze di "crescita umana, civile e culturale" della persona (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).

I docenti, magari costituendosi in associazione, possono realizzare attività culturali, di educazione all'ambiente, al volontariato ed alla solidarietà che, adeguatamente organizzate e documentate, possono offrire un ulteriore spazio di formazione e di recupero (o approfondimento) di valori.

### Il Documento del Consiglio di Classe

Alla commissione degli esami di Stato deve essere consegnato il documento elaborato dal Consiglio di classe entro il **15 maggio (art.6 dell'O.M. 44 prot.3446 del 5 maggio 2010, art. 6 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011)** relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso. In esso vengono illustrati i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti ed ogni altro elemento ritenuto utile per lo svolgimento degli esami. Prima della elaborazione del testo definitivo del Documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte ed osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori, facenti parte dei consigli stessi.

Il docente di religione, quale membro del consiglio di classe, ha

l'obbligo di contribuire alla stesura del Documento, in particolare modo per la parte inerente all'azione educativa e didattica realizzata durante l'anno scolastico (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.1; O.M. n.29 del 13 febbraio 2001; O.M. n.43 dell'11 aprile 2002; O.M. n.21 del 9 febbraio 2004; OM n.32 del 21 febbraio 2005; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007; O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008, art. 6 dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009; art. 6 dell'O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010; art. 6 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 6 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012). Il docente di religione interviene anche nei casi in cui abbia attuato iniziative i cui contenuti siano riferibili all'esame di Stato, e interviene sempre nella fase in cui si descrive il livello di partecipazione degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.5; O.M. n.29 del 13 febbraio 2001; O.M. n.43 dell'11 aprile 2002; O.M. n.21 del 9 febbraio 2004; OM n.32 del 21 febbraio 2005; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007; O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009; O.M. n.44 prot. 346 del 5 maggio 2010; O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012).

### Adozioni libri di testo

Le adozioni dei testi scolastici sono deliberate dal collegio dei docenti nella seconda decade di maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola.

Per l'anno scolastico. 2012/2013 il Miur ha fornito le indicazioni operative con la Circolare ministeriale n. 18 del 9 febbraio 2012, per l'adozione dei libri di testi, richiamando integralmente le disposizioni e i vincoli previsti dalle circolari n. 16 del 10 febbraio 2009 e n. 23 del 4 marzo 2010

Le adozioni da effettuare nel corrente anno scolastico i libri di testo devono essere redatti in forma mista (parte cartacea e parte in formato digitale) ovvero debbono essere interamente scaricabili da internet. Pertanto, per l'anno scolastico 2012/2013 non possono più essere adottati né mantenuti in adozione testi scolastici esclusivamente cartacei. Di conseguenza i libri di testo in adozione dall'anno scolastico 2008/2009 (in cui ha trovato per la prima volta applicazione la legge n. 169/2008) devono essere sostituiti da testi in forma mista o scaricabili da internet, nel caso in cui siano in forma interamente cartacea.

Il passaggio alla forma mista o interamente scaricabile da internet consente una duplice scelta nel caso in cui risulti attualmente adottato un testo cartaceo: il mantenimento del medesimo testo in forma mista o scaricabile da internet ovvero la scelta di un diverso testo nelle medesime forme.

I libri di testo in forma mista (o interamente scaricabili da internet), in adozione nel corrente anno 2011/2012, devono essere mantenuti fino al termine del vincolo pluriennale.

Inoltre in virtù della recente adozione delle Indicazioni Nazionali per i licei e delle Linee Guida per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali che potrebbe non aver consentito all'editoria scolastica l'integrale revisione dei testi già in uso, i collegi dei docenti potranno valutare l'opportunità di procedere ad una nuova scelta, qualora i testi in adozione si rivelino non adeguatamente rispondenti agli obiettivi specifici di apprendimento, come individuati nel nuovo ordinamento.

Il Decreto Ministeriali n. 42 e n. 43 dell'11 maggio 2012 hanno determinato il limite di spesa della dotazione libraria per ciascun anno di scuola. I limiti di spesa per ciascuna classe di scuola secondaria di primo grado, per le prime tre classi della scuola secondaria di 2° grado e per le classi quarte e quinte della scuola secondaria di 2° grado possono essere incrementati entro il limite

massimo del 10 per cento. In tal caso le relative delibere di adozione dei testi scolastici debbono essere adeguatamente motivate da parte del Collegio dei docenti e approvate dal Consiglio di istituto.

Per quanto riguarda la recente pubblicazione dei **“Traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento della religione cattolica per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione”**, di cui al DPR 11 febbraio 2010, i collegi dei docenti, limitatamente alle classi di scuola primaria e di scuola secondaria di I grado, potranno confermare ovvero modificare le adozioni relative a tale insegnamento, qualora i testi ancora in uso non siano rispondenti ai nuovi specifici obiettivi di apprendimento.

### Scrutini finali

È importante fare una distinzione: la questione dell’attribuzione del credito scolastico da parte dell’insegnante di religione è **COSA DIVERSA** da quella riguardante la **validità del voto del docente di religione in sede di scrutinio e del fatto che esso può essere determinante** ai fini della promozione o meno alla classe successiva; il **voto dell’insegnante di religione è DETERMINANTE per stabilire l’eventuale promozione o meno alla classe successiva** oppure ammissione o meno agli esami e, a sostegno di questo principio, si è pronunciata, come abbiamo sempre segnalato, la stragrande maggioranza della giustizia amministrativa (vedi a proposito la **“Nota dello Snadir sugli scrutini finali: il voto dell’insegnante di religione è determinante. A.S. 2010/2011”**).

### Valutazione dell’insegnamento della religione cattolica e del comportamento

La **Circolare Ministeriale n.10 prot. 636 del 23 gennaio 2009** e il **DPR n.122/2009** hanno determinato un cambiamento sul metodo da utilizzare nella valutazione degli studenti; infatti si afferma che **“le espressioni valutative siano riportate con voti numerici espressi in decimi”**; tutto ciò, però, non si utilizza per le valutazioni dell’insegnamento della religione cattolica, per la quale si specifica che **“è espressa senza attribuzione di voto numerico” (art. 2, comma 4 e art.4, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009)**; nell’insegnamento della religione, infatti, la valutazione riprende ancora oggi una procedura di derivazione concordataria (**art.4 della legge n.824/1930**) recepita dall’**art. 309 del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.296**.

Quanto alla possibilità per gli insegnanti di religione di esprimere una propria valutazione sul comportamento degli alunni, ribadiamo che non è cambiato nulla rispetto agli anni precedenti.

L’art.2, comma 8 dello schema di regolamento concernente **“Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 1 settembre 2008 n.137, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169”** approvato dal **Consiglio dei Ministri in data 13/03/2009**, ribadisce che la valutazione del comportamento degli studenti viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe, così come già precedentemente asseriva il **D.M. n. 5 sulla “valutazione del comportamento degli studenti” del 16 gennaio 2009** e poi successivamente ha confermato il **DPR n.122/2009**.

Si ricorda inoltre che ai sensi del **D.P.R. 751/85** e del **D.Lgs. 296/94** l’insegnante di Religione Cattolica fa parte a pieno titolo del Consiglio di classe; pertanto eventuali delibere di collegi dei docenti che escludano il docente di religione dalla valutazione del comportamento degli alunni sono da ritenere illegittime.

La Redazione

## NORMATIVA

**Dichiarazione da inserire a verbale qualora NON venga considerato l’Irc nel credito scolastico – a.s. 2011/2012**

**Nota dello SNADIR sugli SCRUTINI FINALI: il voto dell’insegnante di religione è determinante. A.S. 2011/2012**

**Parametri per attribuire il credito scolastico a.s. 2011/2012 (le schede sono puramente orientative)**

**TAR Lazio – Sez. Terza Bis – Sent. n.33433 del 15 novembre 2010 – Il voto degli insegnanti di religione è “determinante” in sede di scrutinio finale – L’Insegnamento della religione concorre all’attribuzione del credito scolastico**

**Il TAR Lazio conferma il carattere “determinante” del voto degli Insegnanti di religione in sede di scrutinio finale ed il diritto degli stessi a partecipare all’attribuzione del credito scolastico**

**Consiglio di Stato - Sentenza n.07324 del 7 maggio 2010. L’insegnamento della religione concorre alla determinazione del credito scolastico**

**SODDISFAZIONE DELLO SNADIR PER LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SULLA VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO**

**O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio 2012**

**Verbali - O.M. n. 41 prot. 2881 dell’11 maggio 2012**

**Decreto Ministeriale n. 42 dell’11 maggio 2012. Libri di Testo 2012/2013 - Prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria per l’anno scolastico 2012/2013.**

**Decreto Ministeriale n. 43 dell’11 maggio 2012. Libri di Testo 2012/2013 - Tetti di spesa per le adozioni libri di testo negli Istituti d’istruzione secondaria di I e di II grado, per l’anno scolastico 2012/2013.**

**O.M. n. 42 del 6 maggio 2011**

**O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010**

**D.M. n.99 del 16 dicembre 2009**

**Allegato al D.M. n.99 del 16 dicembre 2009. Tabelle A, B e C**

**D.P.R. n.122 del 22 giugno 2009**

**Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 1/9/2008 n.137, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 13/03/2009**

**Circolare Ministeriale n.50 del 20 maggio 2009. Disposizioni in vista della conclusione dell’anno scolastico 2008-2009 (file pdf)**

**Circolare Ministeriale n.51 del 20 maggio 2009. anno scolastico 2008/2009 – esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (file pdf)**

**Circolare Ministeriale n.46 prot.4777 del 7 maggio 2009. Valutazione del comportamento ai fini dell’esame finale di Stato nella scuola secondaria di secondo grado (anno scolastico 2008/2009) (file pdf)**

**O.M. n.40 dell’8 aprile 2009 (file pdf)**

**Circolare Ministeriale n.10 prot. 636 del 23 gennaio 2009**

**O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008 (file pdf)**

**GRANDI NOVITA’ SU SCRUTINI ED ESAMI DI STATO DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:PROVA INVALSI E RITORNO DEL GIUDIZIO DI AMMISSIONE**

**Consiglio di Stato - Sez. Sesta - Ordinanza n.2920/2007. Respinta l’esecutività dell’ordinanza del TAR Lazio – Sez. III/quater - n.2408/2007. L’Irc entra nel credito scolastico**

**MPI - Nota prot. 5664 del 31 maggio 2007**

**Consiglio di Stato - Sez. VI - n.2699/2007sospensione dell’esecutività dell’ordinanza del TAR Lazio – Sez. III/quater - n.2408/2007**

**Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l’anno scolastico 2006-2007**

**Tar Toscana - Sent. 5528 del 3 novembre 2005 - La decisione del CdC adottata senza il voto determinate dell’IdR è illegittima**

**TAR VENETO-Sentenza n. 2829/05 del 10-2-2005. L’insegnante di religione deve partecipare alla votazione in sede di scrutinio e il suo voto vale**

**Consiglio di stato, Ordinanza cautelare, n. 5822 in data 3 dicembre 2004. Non ritiene che il voto del docente di religione perda ogni rilevanza ai fini della votazione finale**

**TAR TRENTO - Sentenza del 27 ottobre 2000, pubblicata il 21-12-2000. L’IdR rientra a pieno titolo fra i componenti del Consiglio di classe, con voto equivalente a quello degli altri docenti**

**Tar Lazio n. 7101 del 15 settembre 2000. Gli studenti fruitori dell’IRC hanno diritto a vedersi riconosciuto l’impegno e il profitto mostrato in una materia di insegnamento di pari dignità formativa e culturale delle altre discipline**

**TAR Lombardia - Sentenza del 7 maggio 1999 n. 3064. E’ illegittima l’omessa considerazione dell’insegnante di religione ai fini del computo per la determinazione della maggioranza**

**Tar Toscana - Sent. 1089 del 10 dicembre 1998 - La decisione del CdC adottata senza il voto determinate dell’IdR è illegittima**

**CGA SICILIA, Ordinanza n. 130 del 14 febbraio 1996. Respinta l’istanza di sospensiva. Nello scrutinio finale il voto dell’IdR vale**

**TAR SICILIA, Sezione Catania, Ordinanza n.2304 del 19 settembre 1995. Il voto dell’insegnante di religione deve essere conteggiato ai fini della determinazione della maggioranza**

**TAR PUGLIA-LECCE-Sezione I Sentenza n.5 del 5 gennaio 1994. In sede di esami e scrutini il voto del docente di religione, ove determinante, ha carattere decisionale e costitutivo della maggioranza.**

**CREDITO SCOLASTICO 5^ CLASSE ANNO SCOLASTICO 2010/2011**

D.M. n.99 del 16 dicembre 2009 - TABELLA A

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n.42/2007)  
Punti attribuibili: max 1

	Media	Banda	Segnare con una crocetta
Media dei voti	M=6	4 - 5	
	6 < M <= 7	5 - 6	
	7 < M <= 8	6 - 7	
	8 < M <= 9	7 - 8	
a.s. 2011/2012	9 < M <= 10	8 - 9	

Assiduità della frequenza scolastica	Assidua	0,20	
	Adeguate	0,10	
	Scarsa	0,00	

Impegno ed interesse nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative	Costante e costruttivo	0,30	
	Adeguate	0,20	
	Inadeguate	0,00	

L'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto ovvero altre attività, ivi compreso lo studio individuale che sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima (art. 8 punto 12 dell'O.M. n. 42 prot. 3145 del 6 maggio 2011)	Ottimo	0,30	
	Buono	0,25	
	Discreto	0,20	
	Sufficiente	0,10	
	Insufficiente	0,00	

Credito formativo	0,20	
-------------------	------	--

Totale credito scolastico

Note

--

L'alunno/a \_\_\_\_\_ è stato/a valutata/a in sede di scrutinio finale e, pertanto, è ammesso/a all'esame di stato.

Credito punti \_\_\_\_\_ (cifra) \_\_\_\_\_ (lettere)

Il Coordinatore del Consiglio di Classe \_\_\_\_\_

Il Dirigente Scolastico \_\_\_\_\_

**CREDITO SCOLASTICO 3^ CLASSE ANNO SCOLASTICO 2010/2011**

D.M. n.99 del 16 dicembre 2009 - TABELLA A

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n.42/2007)  
Punti attribuibili: max 1

	Media	Banda	Segnare con una crocetta
Media dei voti	M=6	3 - 4	
	6 < M <= 7	4 - 5	
	7 < M <= 8	5 - 6	
	8 < M <= 9	6 - 7	
a.s. 2011/2012	9 < M <= 10	7 - 8	

Assiduità della frequenza scolastica	Assidua	0,20	
	Adeguate	0,10	
	Scarsa	0,00	

Impegno ed interesse nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative	Costante e costruttivo	0,30	
	Adeguate	0,20	
	Inadeguate	0,00	

L'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto ovvero altre attività, ivi compreso lo studio individuale che sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima (art. 8 punto 12 dell'O.M. n. 42 prot. 3145 del 6 maggio 2011)	Ottimo	0,30	
	Buono	0,25	
	Discreto	0,20	
	Sufficiente	0,10	
	Insufficiente	0,00	

Credito formativo	0,20	
-------------------	------	--

Totale credito scolastico

Note

--

L'alunno/a \_\_\_\_\_ è stato/a valutata/a in sede di scrutinio e, pertanto, è ammesso/a alla 4^ classe.

Credito punti \_\_\_\_\_ (cifra) \_\_\_\_\_ (lettere)

Il Coordinatore del Consiglio di Classe \_\_\_\_\_

Il Dirigente Scolastico \_\_\_\_\_

**CREDITO SCOLASTICO 4^ CLASSE ANNO SCOLASTICO 2010/2011**

D.M. n.99 del 16 dicembre 2009 - TABELLA A

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n.42/2007)  
Punti attribuibili: max 1

	Media	Banda	Segnare con una crocetta
Media dei voti	M=6	3 - 4	
	6 < M <= 7	4 - 5	
	7 < M <= 8	5 - 6	
	8 < M <= 9	6 - 7	
a.s. 2011/2012	9 < M <= 10	7 - 8	

Assiduità della frequenza scolastica	Assidua	0,20	
	Adeguate	0,10	
	Scarsa	0,00	

Impegno ed interesse nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative	Costante e costruttivo	0,30	
	Adeguate	0,20	
	Inadeguate	0,00	

L'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto ovvero altre attività, ivi compreso lo studio individuale che sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima (art. 8 punto 12 dell'O.M. n. 42 prot. 3145 del 6 maggio 2011)	Ottimo	0,30	
	Buono	0,25	
	Discreto	0,20	
	Sufficiente	0,10	
	Insufficiente	0,00	

Credito formativo	0,20	
-------------------	------	--

Totale credito scolastico

Note

--

L'alunno/a \_\_\_\_\_ è stato/a valutata/a in sede di scrutinio e, pertanto, è ammesso/a alla 5^ classe.

Credito punti \_\_\_\_\_ (cifra) \_\_\_\_\_ (lettere)

Il Coordinatore del Consiglio di Classe \_\_\_\_\_

Il Dirigente Scolastico \_\_\_\_\_

**Continua da pag. 2**

riconoscimento economico dovuto.

Il meccanismo di impoverimento della scuola italiana si è realizzato, in questi ultimi quattro anni, su più fronti: stipendi e contratti bloccati, ampliamento dei carichi di lavoro, tagli agli organici, dilazione nel tempo dei pensionamenti.

A fronte di tutto ciò il Miur ci sollecita, tra l'altro, ad accettare iniziative tendenti a verificare la qualità del servizio scolastico, come se fosse possibile ridurre le risorse e, al tempo stesso, "aumentare" i risultati.

A fronte di tutto ciò, come spesso avviene negli ultimi anni, i lavoratori si sono indirizzati alla Magistratura per vedere definite le proprie situazioni lavorative e contrattuali.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma, r.g. 19402/2011, pronunciandosi in data 9 maggio 2012, ha dichiarato rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 comma 23 (blocco stipendiale) e dell'art. 12 comma 10 (trattamento di fine rapporto) del d.l. n.78 del 2010 per contrasto con gli artt. 2, 3, 35, 36, 42, 53, 97 della Costituzione.

Di conseguenza è stata disposta la trasmissione degli atti processuali alla Corte Costituzionale alla quale spetta adesso pronunciarsi.

**Ernesto Soccavo**



## CULTURA RELIGIOSA, LAICITÀ E IL LORO INCONTRARSI NELLE SCUOLE/2

di Agostina Melucci\*

Laicità non è neutralità valoriale per cui è laico chi professa neutralità valoriale, anzi chi si ritiene tale è da guardare con sospetto. Laico non è colui che dichiara di non professare alcuna fede sia religiosa che non; laicità è abito mentale di chi cerca di non sentirsi imbrigliato in alcun credo; nell'inevitabilità della scelta, altrimenti non c'è volto, ma nello sforzo costante di guadagnare una prospettiva la più alta possibile. Il nostro sguardo sul mondo avviene sempre attraverso lenti; è però nostro dovere che le lenti siano limpide. Laicità è capacità di credere nei propri valori sapendo che ne esistono altri, anch'essi rispettabili purché tengano conto dei diritti inviolabili della persona.

E' consapevolezza che senza idee non c'è possibilità di esistenza autentica e nel contempo queste vanno intese come vie verso la ricerca incessante e non come gabbie che chiudono. L'atteggiamento laico è espresso da chi ha valori e agisce per promuoverli, ma non fonda tali valori sul dettato divino, così come si svolge nell'interpretazione di una chiesa, ma su un'eredità di atti, tradizioni e leggi formati nel corso della storia umana e sulla propria autonomia. Il religioso parte dalla rivelazione, da una manifestazione diretta di dio nella storia, di dio che entra nella storia e detta i comandamenti. C'è chi interpreta il dettato divino come fondamento immutabile, granitico e chi lo interpreta come fondazione, ovvero come eredità attiva, dinamica, serie di linee di attrazione che portano la persona ad agire nel contempo per il mondo e per dio. In entrambi gli approcci agiscono agilità intellettuale e onestà con cui si accompagnano gli effetti.

Ciò che va evitato è l'idolatria e la dissacrazione, il fanatismo. Ognuno di noi propone la propria propria visione del mondo e della vita in modo esplicito dichiarando chi siamo; questo, pur non escludendoci dall'influenzare le posizioni altrui, ci riconosciamo reciprocamente. Sulla base del carattere inevitabile di ciò per cui non c'è oggettività assoluta, ma consapevole soggettività, occorre attenzione, ascolto, apertura, riflessione, delicatezza; occorre percorrere sempre la via infinita del dialogo.

Occorre evitare ogni tipo di schematicismo sia il laicismo che può essere arroganza intransigente sia il clericalismo invadente. Le posizioni devono essere franche, aperte dove ognuno sente l'altro come interlocutore da cui imparare e non da svalutare, da temere o verso cui esprimere un'accondiscendenza di facciata. Magris: I grandi pensatori religiosi hanno spesso dato esempi altissimi di questa chiarezza, di questa esigenza di rispettare la ragione e le sue frontiere. Arturo Carlo Jemolo, maestro di diritto e di libertà, cattolico fervente, il quale sapeva che il Vangelo può ispirare una visione del mondo e dunque muovere l'animo a creare una società più giusta, ma non può tradursi direttamente in articoli di legge. Religiosissimo e radicalmente laico, Jemolo aveva un senso profondo e intransigente della distinzione tra Stato e Chiesa, tra ciò che spetta all'uno e ciò che spetta all'altra. Certo è che la cultura che la scuola trasmette e le stesse discipline che insegna sono intrise dei valori del cristianesimo essendo eredità di 1500 anni in cui la teologia rappresentava la scienza in cui tutto il sapere era incardinato. Anche la pedagogia e buona parte degli ordinamenti scolastici sono fortemente ispirati dal cristianesimo: i principi di uguaglianza, fratellanza, accoglienza.

Quel che deve differenziare una scuola di stato da una a forte vocazione identitaria, sia essa religiosa o non, è l'affermazione delle proprie tesi come assolutamente vere, come incontrovertibile sistema di certezze. La certezza non appartiene alla visione del mondo che una scuola di stato può evocare nei propri alunni anche perché

nemmeno le proposizioni delle scienze del mondo fisico appaiono oggi certe. Non ritengo significativa una scuola come coacervo di monadi, di isole in cui si ritenga plausibile un'unica voce; nella fatica e bellezza dell'eterogenità che l'anima si forgia. In un'aula sta dunque il crocifisso come simbolo di due millenni di storia addensamento materiale di due millenni di dolore, di emersioni dal dolore, di persecuzioni e liberazioni, di interrogazioni su ciò che sta oltre tutti i cieli. Il crocifisso è un testo che tutti ereditiamo nascendo in questa terra. Poi c'è la bibbia, il libro all'origine di tutti i libri (piuttosto negletto per la verità) e poi c'è un insegnante che a volte riesce a essere un maestro il quale può essere legittimamente convinto che Dio sia o non sia, che esista e che non esista; vi è una persona che nutre la certezza del nulla dopo la morte o quella di una vita eterna; vi è il di-sperato e chi spera anche se non è certo di poter incontrare nell'altrove le persone amate. La pluralità delle posizioni personali non può però confliggere con il dovere di illustrare il carattere fondazionale non fondativo dell'eredità religiosa, struttura culturale essenziale della cultura.

Gli insegnanti del nostro tempo operano su un versante critico della cultura (costellazione di valori) dell'esistenza umana: i fenomeni e le figure della vita religiosa, la distensione *ad infinitum* dell'orizzonte degli eventi. Non per fare catechesi, ma per interrogare come oggetto culturale una essenziale struttura di pensiero, per interrogarsi sul sentimento che porta -insieme alla filosofia, musica, poesia e all'arte- a proiezioni sull'infinito e scoprire quel che la religione e la sua scienza -la teologia- hanno significato nella storia della cultura e delle scienze d'Occidente.

La conoscenza religiosa, insieme alla musica, alla poesia, ha molto da dire in modo profondo sui grandi interrogativi dell'esistenza: la fragilità e la forza della condizione umana, il dolore, il male, la sofferenza, la gioia, la morte, la speranza, figlia virtuosa dell'incertezza. A partire dalle scritture sacre come da quelle che non dichiarano un'ispirazione divina, Dio è narrato (non "dimostrato") come l'insieme del reale e l'Ente che è pensato da millenni punto di origine e conversione, termine in cui vengono a collimare tutte le direzioni di senso.

Ma introdurre ai fenomeni religiosi della vita è essenzialmente aprire ai ragazzi uno squarcio sul velo dell'apparenza (oggi principalmente elettronica) per gettare insieme lo sguardo oltre i confini del visibile e del contingente. La persona umana va protetta e difesa dall'alienazione poiché è un "frammento del futuro", una *creatura* (Schillebeek) nel senso etimologico del termine: una entità che non è *stata* ma *sarà* creata, nell'infinito processo in cui Dio distende il proprio essere. Insegnare religione è intendere i vissuti culturali della trascendenza. La scuola non appartiene all'epoca, non è integralmente "secolare". Attraversa l'epoca "epochizzandola", sperandola e traendosene fuori, con l'eredità dei millenni trascorsi e la proiezione/profezia verso quelli venturi. E' utopia. L'utopia (attrazione per il non-luogo che sta oltre l'orizzonte) dà senso alla vita perché esige che la vita abbia un senso. Il lontano e il vicino, l'ideale e il possibile non sono in contrapposizione ma possono sorreggersi e correggersi a vicenda. (C. Magris). Il destino di ogni uomo di scuola può assomigliare (fatte le debite proporzioni) a quello di Mosè, il pedagogo del popolo ebraico, il quale non raggiunse mai la terra promessa ma non smise di camminare e far cenni nella sua direzione.

2 fine

Agostina Melucci

**SNADIR - INFO**  
**Tel. 0932 76.23.74**  
**Fax 0932 45.53.28**  
**ORARIO DI**  
**APERTURA UFFICI**

La sede di Modica è aperta il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30. La sede di Roma è aperta il mercoledì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17,30.

Il servizio e-mail è svolto nelle giornate di apertura delle sedi.

Per comunicazioni urgenti telefonare ai seguenti numeri:

340/0670921; 340/0670924; 340/0670940;  
349/5682582; 347/3457660; 329/0399657;  
329/0399659.



### Doppia assicurazione per gli iscritti allo Snadir

Dal 1° settembre 2006 lo Snadir ha stipulato con l'Unipol una polizza per la copertura della responsabilità civile personale degli iscritti. Tale assicurazione fa seguito a quella già stipulata per gli infortuni.

Gli **iscritti** allo Snadir, pertanto, **fruiscono gratuitamente** delle **polizze** assicurative **infortuni e responsabilità civile**.

Nel sito <http://www.snadir.it> alla sezione "Assicurazione" tutte le informazioni.

### ELENCO DEI RIFERIMENTI PROVINCIALI

Per particolari necessità potrete contattare la Segreteria Nazionale  
Via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG) - Tel. 0932/762374 - Fax 0932/455328  
Via del Castro Pretorio, 30 - 00185 ROMA - Tel. 06 44341118 - Fax 06 49382795  
o le varie sedi SNADIR Provinciali o zonali

#### AGRIGENTO

Via delle Betulle, 8/C - 92100 AGRIGENTO  
Tel./Fax 0922/613089 - Cell. 3382612199 - [snadir.ag@snadir.it](mailto:snadir.ag@snadir.it)

#### BASSANO DEL GRAPPA

Via dell'Ospedale, 21 - Bassano del Grappa (VI) - Tel. 0424/525538  
Fax 0424/220655 - Cell. 3471960797 - [snadir.bassano@snadir.it](mailto:snadir.bassano@snadir.it)

#### BARI

Via Laterza, 95 - 70029 SANTERAMO (BA)  
Tel./Fax 080/3023700; Cell. 3294115222 - [snadir.ba@snadir.it](mailto:snadir.ba@snadir.it)

#### BENEVENTO

Via Degli Astronauti, 3 - 83038 MONTEMILETTO (AV)  
Cell. 3332920688 - [snadir.bn@snadir.it](mailto:snadir.bn@snadir.it)

#### BOLOGNA

Via G. Amendola, 17 - 40121 BOLOGNA (BO) - Tel. 051/4215278  
Fax 051/0822155 - Cell. 3482580464 - 3400789988 - [snadir.bo@snadir.it](mailto:snadir.bo@snadir.it)

#### CAGLIARI

Via Segni, 139 - 09047 SELARGIUS (CA) - Tel. 070/2348094  
Fax 1782763360 - Cell. 3400670940 - [snadir.ca@snadir.it](mailto:snadir.ca@snadir.it)

#### CATANIA

Via Martino Cilestri, 61 - 95129 CATANIA - Tel. 095 387859  
Fax 095 3789105 - Cell. 3932054855 - [snadir.ct@snadir.it](mailto:snadir.ct@snadir.it)

#### CATANZARO

Via Milano, 8 - 88024 Girifalco (CZ)  
Tel. 0968/749918 - 0968/356490 Fax 0968/749918 - Cell. 3480618927

#### FERRARA

Via Cairoli, 32 - Cell. 348 2580464

#### FIRENZE

Piazza Salvemini, 21 (c/o MCL) - 50122 FIRENZE  
Tel./Fax 055/2466256 - Cell. 3407548977 - [snadir.fi@snadir.it](mailto:snadir.fi@snadir.it)

#### ISERNIA

Via Kennedy, 105 - Isernia - Tel./Fax 0865.299579  
Piazza Marconi, 1 - Venafro (IS) - Cell. 340 3591643  
[snadir.is@snadir.it](mailto:snadir.is@snadir.it)

#### MESSINA

Via G. La Farina, 91 is. R - 98123 MESSINA - Tel. 090/6507955  
Fax 090/7388469 - Cell. 3358006122 - [snadir.me@snadir.it](mailto:snadir.me@snadir.it)

#### MILANO

Via Bergamina, 18 - 20016 PERO (MI) - Tel. 02/66823843  
Fax 02/87066841 - Cell. 3283143030 - [snadir.mi@snadir.it](mailto:snadir.mi@snadir.it)

#### NAPOLI

Viale Campi Flegrei, 18 - 80124 NAPOLI  
Tel. 081/6100751 - Fax 081/2303845 - Cell. 3400670924  
3400670921 / 3290399659 - [snadir.na@snadir.it](mailto:snadir.na@snadir.it)

#### PADOVA

Cell. 3319764977 - 3464912323 - Tel./Fax 0444/283664  
[snadir.pd@snadir.it](mailto:snadir.pd@snadir.it)

#### PALERMO

Via R. Gerbasi, 21 - 90139 PALERMO  
Tel./Fax 091/6110477 - Cell. 3495682582 - [snadir.pa@snadir.it](mailto:snadir.pa@snadir.it)

#### PISA

Via V. Gioberti, 58/A - 56100 PISA - Tel. 050/970370  
Fax 1782286679; Cell. 3473457660 - [snadir.pi@snadir.it](mailto:snadir.pi@snadir.it)

#### PORDENONE

Via San Quirino, 9 - 33170 PORDENONE  
Tel. 0434/298278 - Fax 0434/551737 - Cell. 328 0869092  
[snadir.friuliveneziagiulia@snadir.it](mailto:snadir.friuliveneziagiulia@snadir.it)

#### RAGUSA

Via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG)  
Tel. 0932 762374 - Fax 0932 455328;  
Cell. 3290399657 - [snadir@snadir.it](mailto:snadir@snadir.it)

#### ROMA

Via del Castro Pretorio, 30 - 00185 ROMA - Tel. 06/44341118  
Fax 06/49382795 - Cell. 347 3408729 - [snadir.roma@snadir.it](mailto:snadir.roma@snadir.it)

#### ROVIGO

C/o Centro "San Giovanni Bosco" - Viale Marconi, 5 - 45100 Rovigo  
Cell. 333 5657671 - Fax 045 21090381 - [snadir.ro@snadir.it](mailto:snadir.ro@snadir.it)

#### SALERNO

Via F. Farao, 4 - 84124 SALERNO  
Tel. e Fax 089/792283 - Cell. 328 1003819 - [snadir.sa@snadir.it](mailto:snadir.sa@snadir.it)

#### SASSARI

Via Dante, 49 - 7100 SASSARI Cell. 3400670940 - [snadir.ss@snadir.it](mailto:snadir.ss@snadir.it)

#### SIRACUSA

Corso Gelone, 103 - 96100 SIRACUSA - Fax 0931/60461  
Tel. 0931/453998 - Cell. 3334412744 - [snadir.sr@snadir.it](mailto:snadir.sr@snadir.it)

#### TRAPANI

Via Biscottai, 45/47 - 91100 TRAPANI  
Tel./Fax 0923/541462 - Cell. 3472501504 - [snadir.tp@snadir.it](mailto:snadir.tp@snadir.it)

#### TREVISO

Viale Felissent, 96/L - 2° piano - Treviso  
Tel. 0422/307538 - 3496936083 - [snadir.tv@snadir.it](mailto:snadir.tv@snadir.it)

#### TRIESTE

Piazza dell'Ospitale, 3 - 34100 TRIESTE - Tel. 040/3475356  
Fax 040/7606176 - [snadir.friuliveneziagiulia@snadir.it](mailto:snadir.friuliveneziagiulia@snadir.it)

#### UDINE

Via Manzini, 44-96 - 33100 UDINE  
Tel./Fax 0432/512057 - Cell. 328 0869092  
[snadir.friuliveneziagiulia@snadir.it](mailto:snadir.friuliveneziagiulia@snadir.it)

#### VENEZIA

Tel. 0444 955025 - Cell. 340 8764579 - [snadir.ve@snadir.it](mailto:snadir.ve@snadir.it)

#### VERONA

Stradone Alcide De Gasperi, 16 - 37015 S. Ambrogio di Valpolicella (VR)  
Tel. 045/6888608 - Fax 045/21090381 - Cell. 3335657671 [snadir.vr@snadir.it](mailto:snadir.vr@snadir.it)

#### VICENZA

Via dei Mille, 96 - 36100 VICENZA - Tel. 0444 955025  
Fax 0444 283664 - Cell. 3280869092 - [snadir.vi@snadir.it](mailto:snadir.vi@snadir.it)

**Vuoi costituire la segreteria dello SNADIR nella tua provincia? Telefona allo 0932/762374**